



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Il Dirigente Responsabile: IANNIELLO ALDO

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 739 - Data adozione: 26/02/2015

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: L.R. 10/2010, artt. 48 e 49. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto delle attività di ricerca geotermica da svolgersi all'interno del Permesso di Ricerca geotermico denominato "Pomonte", nel Comune di Scansano (GR), proponente Terra Energy Srl. Provvedimento conclusivo.

Data certificazione: 27/02/2015

Numero interno di proposta: 2015AD000962

IL DIRIGENTE

Visti gli artt.2, 6 e 9 della L.R.1/2009;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n.1939 del 16 maggio 2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico e visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n.2436 del 17 giugno 2014, con il quale il suddetto Settore è stato ridenominato Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA);

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la Parte II del D.Lgs.152/2006;

Visto l'art. 15 del D.L.91/2014, convertito nella L.116/2014;

Vista la L.R.10/2010;

Ricordato che

con Decreto 5802 del 20/12/2011 veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto inerente le attività di ricerca per risorse geotermiche “Pomonte” nei Comuni di Scansano (GR), Magliano in Toscana (GR) e Manciano (GR) proposto da Terra Energy S.r.l. Le attività di ricerca escluse dalla procedura di VIA erano la prospezione magnetotellurica (56 sondaggi MT) e il rilievo sismico 2D a riflessione, per il quale era prevista l'esecuzione di due profili della lunghezza complessiva di 22Km, da realizzare mediante massa vibrante (*vibroiseis*) quale sorgente energizzante;

con Decreto n.5737 del 26/11/2012 era stato conferito a Terra Energy S.r.l. il permesso di ricerca (P.R.) per risorse geotermiche “Pomonte”, interessante i Comuni di cui al capoverso precedente;

Permesso che

il proponente Terra Energy S.r.l., con domanda depositata in data 26/11/2014, ha richiesto alla Regione Toscana (Autorità competente) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.48 della L.R.10/2010, relativamente al progetto delle attività di ricerca geotermica da svolgersi all'interno del Permesso di Ricerca geotermico denominato “Pomonte”, nel Comune di Scansano (GR), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali. Il proponente ha contestualmente depositato la documentazione prescritta anche presso le Amministrazioni interessate;

ai sensi dell'art.48 della L.R.10/2010, il medesimo ha provveduto in data 26/11/2014 alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T., all'Albo Pretorio del Comune di Scansano il 01/12/2014, del Comune di Magliano in Toscana il 01/12/2014 e del Comune di Manciano il 27/11/2014 (il Comune di Magliano in Toscana e quello di Manciano, pur non essendo interessati dalle attività previste dal progetto in esame, ricadono all'interno del Permesso di Ricerca “Pomonte”); l'avviso è stato inoltre pubblicato sul sito web della Regione Toscana. Pertanto il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato il 01/12/2014;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell'allegato B1 della L.R.10/2010: “*attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art.2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie*”, ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui agli artt.48 e 49 della L.R.10/2010, di competenza della Regione Toscana;

il Settore VIA, con note del 03/12/2014, ha richiesto i pareri alle Amministrazioni interessate nonché i contributi degli Uffici regionali, dell'ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono stati acquisiti i pareri di:

Comune di Scansano;

Comune di Manciano;
Provincia di Grosseto;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

sono inoltre stati acquisiti i contributi di:

Acquedotto del Fiora;
Azienda USL di Grosseto;
ARPAT Settore VIA-VAS;
Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;
Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
Settore Autorità di vigilanza sulle attività minerarie;
Settore Genio civile Toscana sud e opere marittime;
Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e delle attività terziarie;
Settore Pianificazione del territorio;
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

nel corso del procedimento sono pervenute due comunicazioni da parte della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici;

la documentazione depositata dal proponente è composta da:

- Progetto Preliminare,
- Relazione Geologica Preliminare,
- Studio Preliminare Ambientale;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue

le attività di ricerca in oggetto ricadono all'interno del titolo minerario "Pomonte", rilasciato col citato Decreto 5737/2012, ed interessano esclusivamente il territorio del Comune di Scansano. All'interno del titolo sono inoltre presenti i Comuni di Magliano in Toscana e Manciano, che non sono interessati dalle attività previste;

il principale obiettivo della ricerca è quello di discriminare le rocce carbonatico-evaporitiche, tipiche del serbatoio geotermico, da quelle metamorfiche del substrato così da ricostruire, nell'area del permesso di ricerca, l'andamento termico fino a 2000m di profondità;

la prevista prospezione sismica a riflessione impiega esclusivamente i mezzi energizzanti *vibroiseis* (massa vibrante), che imprimono al suolo una perturbazione elastica che propagandosi in profondità permette di ricostruire in maniera indiretta la stratigrafia del sottosuolo;

rispetto alle attività di ricerca di cui ai Decreti 5802/2011 e 5737/2012, tenuto conto dei risultati della campagna magnetotellurica svolta durante l'anno 2014 e di una nuova elaborazione dei dati gravimetrici preesistenti, il proponente ha previsto una nuova ubicazione dei profili sismici, in base dell'andamento delle strade che dovranno essere percorse dai mezzi energizzanti;

la lunghezza complessiva dei profili sismici previsti è di circa 27km (lunghezza intesa come percorso dei mezzi energizzanti), suddivisi in segmenti con orientazione N-S e NW-SE. I mezzi energizzanti percorreranno la viabilità esistente. I tracciati delle linee sismiche, in alcuni casi, escono al di fuori del perimetro del Permesso di Ricerca; ciò al fine di migliorare la copertura delle acquisizioni all'interno del medesimo. Tuttavia all'esterno del perimetro del Permesso è prevista la sola registrazione sismica, mentre l'energizzazione avverrà esclusivamente al suo interno;

l'energizzazione si realizza immettendo nel terreno, tramite una piastra vibrante (*vibroiseis*), un impulso di intensità ridotta, breve durata (15-20 secondi) e frequenza nota (8-100Hz). La fase di acquisizione sarà svolta in orario diurno (7:00 - 19:00) e, per aumentare l'energia immessa, saranno attivati fino ad un massimo di 4 *vibroiseis* simultaneamente. I mezzi vibratorii si fermeranno per circa 5-10 minuti nello stesso punto

eseguendo un massimo 5 vibrazioni successive. I geofoni saranno disposti ad intervalli massimi di 20m e i punti di vibrazione saranno distanziati fra loro di 50-60m. L'energizzazione avverrà a distanze di almeno 50m dai manufatti presenti;

la tempistica prevista per l'acquisizione dati è di 2 settimane, mentre la durata complessiva di tutte le operazioni previste è di circa 9 settimane;

le attività previste dal progetto saranno svolte ad una distanza di almeno 50m dai corsi d'acqua presenti;

il proponente ha preso in esame le motivazioni e le finalità del progetto, nonché l'alternativa “zero”, ovvero quella di non realizzare le attività di indagine. Ha inoltre esaminato i criteri in base ai quali è pervenuto alla localizzazione sul terreno delle attività previste dal progetto;

sono stati presi in esame i principali strumenti di pianificazione pertinenti con il progetto in esame;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto. E' inoltre stata predisposta una relazione geologica;

Dato atto che presso il Settore VIA è pervenuta un'osservazione da parte del pubblico, inoltrata via *e-mail*:

n	Data ricezione	Mittente	Oggetto
1	16/01/15	Forum Ambientalista della Provincia di Grosseto	<p>Dopo aver richiamato le caratteristiche del progetto ed il quadro vincolistico, viene segnalato che il PTC provinciale in materia di energia proveniente da fonti geotermiche dispone, ai sensi dell'art.34 “Energia” c. 11 delle Norme del PTC, che <i>“lo sfruttamento delle fonti geotermiche deve garantire l’assenza di ogni rischio di esaurimento dei singoli bacini geotermici. A tal fine saranno effettuati specifici studi indirizzati al mantenimento della risorsa. Lo sfruttamento delle fonti geotermiche tradizionali sarà consentito solo nei due poli della geotermia (Amiata e Colline Metallifere). A tal fine si disporranno norme di tutela per mitigare l’impatto paesaggistico-ambientale degli impianti e delle reti, privilegiando tecnologie a scambiatore che limitino eventuali emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda in particolare il bacino dell’Amiata, ogni forma di sfruttamento sarà subordinata alla dimostrata assenza di rischi di compromissione fisico-chimica e biologica dell’acquifero, nonché del microclima, dell’atmosfera, del suolo e delle acque superficiali, anche in ragione della ricaduta dei fumi. Lo sfruttamento della risorsa a bassa entalpia sarà incentivato su tutto il territorio provinciale”</i>.</p> <p>Viene altresì sottolineato che, il Comune di Magliano nelle sue osservazioni¹ afferma che <i>“non è l’attività di ricerca che desta perplessità quanto, piuttosto, i suoi possibili sviluppi futuri”</i>.</p> <p>Si fa inoltre presente che, il Comune di Manciano, è interessato dalla presenza di falde acquifere termali ovvero la concessione mineraria per acqua termale denominate “Saturnia”, “Saturnia – Ampliamento” e “Clodia”. Sullo stesso territorio è stato rilasciato anche il permesso di ricerca di acque termali denominato “Stellata 3”, in fase avanzata.</p> <p>Infine, si fa presente che il progetto di ricerca in oggetto si può considerare non conforme al PTC della Provincia di Grosseto senza contare il fatto che se le ricerche dessero risultati positivi, gli interventi seguenti potrebbero produrre più gravi danni all’ambiente e alla salute.</p>

della suddetta osservazione si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria come risulta dalle considerazioni svolte nel seguito del presente atto;

¹ Non risulta pervenuto agli atti alcun parere o osservazione da parte del Comune di Magliano in Toscana.

Dato atto altresì che

la Provincia di Grosseto, nel proprio parere del 13/01/2015, rileva che *“le attività di indagine propedeutiche e le prospezioni geologiche/geofisiche previste nel programma dei lavori della proposta di permesso di ricerca sono da considerarsi attività di ricognizione a carattere non invasivo, pertanto non si rilevano elementi di incompatibilità con le disposizioni del vigente atto di governo del territorio della Provincia di Grosseto (Piano Territoriale di Coordinamento) [...]”*;

il Comune di Scansano, con nota del 15/01/2015, elenca gli ambiti di tutela presenti nell'area di ricerca, prende in esame alcune disposizioni del PTC provinciale e del vigente Piano Strutturale, con riferimento alla produzione di energia geotermica. In particolare nella disciplina del P.S. Comunale è previsto che *“[...] In merito alla localizzazione di impianti per l'utilizzazione da fonte geotermica l'obiettivo è quello, di consentire la realizzazione di impianti nel territorio rurale a fini di autoconsumo per l'utilizzazione di fonti geotermiche a bassa entalpia [...]”*. Prende inoltre in esame la problematica degli impatti cumulativi;

il Comune di Manciano, con nota del 04/12/2014, *“... esprime parere favorevole alle modifiche proposte nell'ambito del permesso di ricerca geotermico "Pomonte", a condizione che si limitino ad attività di ricognizione di carattere non invasivo a basso impatto ambientale e fermo restando l'esclusione della porzione di territorio comunale individuata (pari a 2Kmq) per la realizzazione delle stesse indagini. Fa inoltre presente che, “... Per quanto riguarda le successive fasi di perforazione e sfruttamento dei fluidi, si ritiene [...] sostanzialmente negativo l'impatto che può avere globalmente l'eventuale realizzazione delle fasi di perforazione, nonché l'eventuale successiva ubicazione dell'impianto sul territorio stesso e nelle aree limitrofe di potenziale influenza [...]”*;

l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, nei propri pareri del 09/12/2014 e del 18/12/2014, esprime **parere favorevole** a *“[...] condizione che i risultati delle analisi delle analisi vengano trasmesse ...”* a tale Ente;

la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, nel proprio parere del 30/12/2014, rileva che *“... le attività previste dal progetto non determinano effetti negativi a carico di eventuali beni culturali...”* poiché *“... gli interventi descritti, tutti ricadenti nel comune di Scansano, presentano carattere temporaneo e per quanto attiene i tracciati delle prospezioni sismiche queste interessano esclusivamente la viabilità locale esistente, senza interferenze con aree tutelate...”*;

l'Acquedotto del Fiora SpA, nel proprio contributo del 24/12/2014, rileva che viste *“... visionati i profili sismici riportati in progetto questi intersecano reti adduttrici che forniscono risorsa idrica all'intero territorio della Provincia di Grosseto e reti di adduzioni e distribuzioni che la distribuiscono ai comuni interessati dal progetto ed a quelli limitrofi. Viste anche le problematiche presenti sulle nostre adduttrici nelle aree, riferenti a movimenti franosi che vanno a creare rotture sulle stesse tubazioni con conseguenti disagi alla popolazione interessata”* richiede approfondimenti atti a garantire l'incolumità delle condotte esistenti;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici pervenuti dagli Uffici regionali interessati, da ARPAT, dall'Azienda USL di Grosseto e della posizione favorevole dell'Autorità mineraria (Settore Autorità di vigilanza sulle attività minerarie);

Considerato che

il progetto di ricerca geotermica in esame, facendo seguito al progetto di cui ai citati Decreti 5802/2011 e 5737/2012, si ripropone di contribuire a ricostruire l'assetto del sottosuolo ai fini dell'individuazione di potenziali risorse geotermiche da coltivare per scopi elettrici e/o termici. Per completare la suddetta esplorazione del sottosuolo e per poter effettuare delle prove di produzione sul fluido geotermico si potrà rendere necessaria la perforazione di uno o più pozzi esplorativi profondi (attività che non sono oggetto del presente procedimento);

la coltivazione delle risorse geotermiche a fini elettrici e/o termici (attività che non è oggetto del presente procedimento) rappresenta una fonte di energia rinnovabile e come tale è oggetto di provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali tesi a promuoverne e favorirne lo sviluppo;

la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi; tuttavia la ricerca e la coltivazione della risorsa devono avvenire in maniera ambientalmente sostenibile;

l'utilizzo geotermico a fini elettrici e/o termici riveste quindi un ruolo importante nell'ambito della promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili; tuttavia la ricerca geotermica deve essere svolta nel rispetto delle componenti ambientali interessate;

Considerato inoltre che

all'interno dell'area interessata dal permesso di ricerca "Pomonte" è presente il Sito di importanza regionale (S.I.R.) 121 "Medio Corso del Fiume Albegna", individuato ai sensi della L.R.56/2000, (classificato come SIC e ZPS ai sensi della Direttiva 92/43/CE Habitat e della Direttiva 2009/147/CE versione codificata Uccelli e facente perciò parte della Rete Natura 2000). Le attività di ricerca previste dal progetto in esame non ricadono al suo interno;

la parte settentrionale ed orientale del permesso di ricerca ricade in una *Important Bird Area* (I.B.A.) denominata "Valle del Fiume Albegna" - I.B.A.194, al cui interno vengono svolte alcune delle attività di ricerca previste;

le attività di ricerca previste interessano zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.39/2000 e del R.D.3267/1923;

all'interno del permesso sono presenti aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/2004, art.142, comma 1, lettera c) "Fiumi torrenti e corsi d'acqua", lettera g) "Foreste e Boschi" e lettera m) "Aree di interesse archeologico". Tali aree sono in parte interessate dalle attività di ricerca previste, sia per quanto riguarda i corsi d'acqua, sia per quanto riguarda i boschi, che per quanto riguarda le aree di interesse archeologico; in particolare i profili sismici interessano l'area di interesse archeologico "*le necropoli etrusche e l'insediamento etrusco di Ghiaccio Forte, e il sistema delle ville rustiche e l'insediamento coloniale di Heba di età romana a Nord dell'Albegna*". Pertanto risulta opportuno prevedere, nel quadro prescrittivo finale, alcune specifiche indicazioni in merito;

il Comune di Manciano, non coinvolto territorialmente dal progetto in esame, è interessato dalla presenza della falda acquifera termale che dà luogo alle concessioni per acqua termale denominate "Saturnia", "Saturnia ampliamento" e "Clodia"; nel comune suddetto è inoltre presente il permesso di ricerca di acque termali denominato "Stellata 3";

all'interno del permesso di ricerca sono presenti aree classificate come "dominio geomorfologico" e "dominio idraulico-forestale" dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del Fiume Ombrone; sono inoltre presenti perimetrazioni di pericolosità geomorfologica (P.F.M.E. e P.F.E.) e di pericolosità idraulica (P.I.M.E. e P.I.E.) definite nell'ambito dei procedimenti di adeguamento al P.A.I. degli strumenti urbanistici del Comune di Scansano, in relazione alle quali risulta opportuno prevedere indicazioni specifiche nel quadro prescrittivo finale;

le attività previste saranno realizzate in un'area che riveste notevole importanza per la conservazione della biodiversità, con riferimento alla presenza, nell'ambito del Permesso di Ricerca, del S.I.R. e dell'I.B.A. indicati in precedenza; pertanto si rende necessario indicare alcune misure di mitigazione, riportate nel quadro prescrittivo finale;

per quanto riguarda gli aspetti archeologici, secondo la competente Soprintendenza le attività previste dal progetto non determinano effetti negativi a carico di eventuali beni culturali;

per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, con l'approvazione della D.C.R. n.58 del 02/07/2014 “*Adozione dell'integrazione del P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano paesaggistico*” sono contestualmente entrate in vigore le “*Misure generali di salvaguardia*” di cui all'Art.38 della Disciplina del Piano. Pertanto, ai sensi del comma 3 del richiamato art.38, i progetti che interessano aree tutelate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici, contenuta nell'Allegato 8B della citata deliberazione. Il progetto in oggetto non prevede la realizzazione di interventi di trasformazione dei luoghi e non comporta né il taglio né il danneggiamento degli esemplari arborei esistenti;

per quanto riguarda la specifica disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale di cui alla D.C.R. n.72 del 24/07/2007, il progetto in esame ricade nell'Ambito di Paesaggio n.25 “Le Colline dell'Albegna”, relativamente al territorio del Comune di Scansano. In merito alla specifica Scheda non si evidenziano particolari interferenze dell'attività ricerca con il rispetto della specifica disciplina del P.I.T.. È tuttavia opportuno richiamare la necessità dell'adozione delle misure di mitigazione previste dal proponente nella documentazione depositata;

secondo la Provincia di Grosseto, le attività oggetto di valutazione sono da considerarsi attività di ricognizione a carattere non invasivo, pertanto non si rilevano elementi di incompatibilità con le disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

è emersa l'incompatibilità di una eventuale e futura centrale geotermoelettrica con la disciplina del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Grosseto;

il Comune di Scansano evidenzia l'incompatibilità di una eventuale e futura centrale geotermoelettrica con la disciplina del vigente Piano Strutturale;

il Comune di Manciano evidenzia perplessità circa le eventuali future fasi di esplorazione profonda e di coltivazione della risorsa geotermica;

il Comune di Magliano in Toscana, nel procedimento conclusosi con Decreto 5802/2011, aveva manifestato perplessità circa gli sviluppi futuri della ricerca geotermica, con riferimento alla eventuale e futura realizzazione di una centrale geotermoelettrica;

per quanto riguarda il rumore, la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.C.M.14/11/1997; in particolare gli impianti in questione devono rispettare i limiti di cui alla tabella B (Valori limite di emissione) e i limiti di cui alla tabella C (Valori limite assoluti di immissione), nonché, in presenza di insediamenti abitativi, il criterio differenziale (Valore limite differenziale di immissione). Il valore dei suddetti limiti è individuato dai Comuni interessati attraverso il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), che nel caso del Comune di Scansano è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 08/11/2005;

dal punto di vista igienico sanitario, la competente Azienda USL ha espresso parere favorevole con prescrizioni che vengono riportate nel quadro prescrittivo finale;

ARPAT ritiene che non sussistano impatti significativi a carico delle matrici ambientali interessate dal progetto, tali da richiedere l'assoggettabilità a VIA e suggerisce alcune indicazioni in merito al rumore;

sui territori interessati dal progetto in esame sono presenti delle reti di adduzione che forniscono acqua all'intero territorio provinciale di Grosseto e tubazioni minori di distribuzione. Pertanto nel nel quadro prescrittivo conclusivo vengono indicate specifiche misure di mitigazione e di precauzione;

per quanto riguarda gli impatti cumulativi delle attività di ricerca geotermica previste dal progetto oggetto del presente procedimento, con quelle previste nell'ambito dei Permessi di Ricerca “Scansano”, “Pereta” e “Murci” si evidenzia quanto segue:

- la Società proponente è titolare esclusiva del Permesso di Ricerca geotermica “Pomonte” e pertanto nel relativo territorio non potranno essere svolte ricerche geotermiche, da parte di altri operatori, tali da determinare impatti cumulativi con quelle oggetto del presente procedimento;

- le attività previste nell'ambito del Permesso Pomonte saranno svolte da una squadra di rilievo che progressivamente effettuerà le misurazioni lungo i profili previsti e pertanto non si verificherà nessuna sovrapposizione temporale tra più squadre di rilievo. Per quanto riguarda i tratti di profilo, posti esternamente al confine del Permesso Pomonte, lungo i medesimi verranno effettuate soltanto registrazioni e non l'energizzazione del suolo e pertanto non si darà luogo ad alcun impatto significativo, all'esterno del suddetto Permesso. Per quanto riguarda gli effetti del rilievo sismico svolto presso il confine del Permesso in oggetto, i medesimi si esauriscono completamente a poche decine di metri di distanza dalla sorgente energizzante; tuttavia è opportuno prevedere in proposito una specifica misura di mitigazione nel quadro prescrittivo conclusivo;

Considerato infine che alcuni rilievi contenuti nel parere del Comune di Scansano, nel parere del Comune di Manciano e nell'osservazione pervenuta riguardano attività di ricerca e di coltivazione della risorsa geotermica, che non sono oggetto della presente verifica di assoggettabilità e che saranno eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R.10/2010;

Esaminati gli elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione, di cui all'Allegato D alla L.R.10/2010, con riferimento alla relazione delle attività previste con piani e programmi ambientali, alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei pareri e dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3ter del D.Lgs.152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, dell'osservazione depositata, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, si ritiene tuttavia necessario, al fine di mitigare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

a. Aspetti generali

1. Si raccomanda di trasmettere, al termine delle prospezioni effettuate, i dati rilevati al Genio Civile di Grosseto, all'Autorità Idrica Toscana, ad Acquedotto del Fiora S.p.A., ad ARPAT ed all'Unione dei Comuni Colline del Fiora, oltre che all'Autorità mineraria, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.

b. Aspetti progettuali

2. Si prescrive al proponente, sentita l'Autorità Mineraria, di coordinare le proprie attività di rilievo sismico con le attività di ricerca previste nei contermini Permessi di Ricerca "Scansano", "Pereta" e "Murci", al fine di evitare che le aree prossime al confine del Permesso di Ricerca "Pomonte" siano interessate contemporaneamente da più attività comportanti l'energizzazione del suolo.

3. Il proponente deve prevedere idoneo presidio e/o apposita segnaletica per cavi e picchetti, durante le prospezioni sismiche.

4. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente, con particolare riferimento alla viabilità finalizzata alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

5. Al termine delle attività, il proponente deve provvedere al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata.

Si ricorda quanto previsto dall'art.3 comma 11 del D.Lgs.22/2010.

c. Aspetti ambientali

Atmosfera

6. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria, al fine di limitare la produzione o propagazione di polveri, gli automezzi non devono superare la velocità di 30km/h su strade non pavimentate.

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

7. Il proponente deve tenere a disposizione, durante le attività di esecuzione dei lavori previsti, idonei presidi da utilizzare in caso di sversamento (ad esempio materiali assorbenti) ed indicare per iscritto alle imprese appaltatrici le procedure operative da mettere in atto (ad esempio rimozione della porzione di suolo contaminata). Il proponente deve controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi, annotando i relativi controlli su un registro di cantiere a disposizione dell'Autorità mineraria e degli Enti di controllo

8. In materia idraulica, si ricorda quanto previsto dal R.D.523/1904 art.96 e dalla L.R.21/2012 art.1. Le attività di ricerca non devono danneggiare le opere idrauliche esistenti, interferire con il reticolo idraulico e provocare ostruzioni. Gli accessi ai corsi d'acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico.

9. Si raccomanda che durante le attività di ricerca previste vengano acquisiti gli elementi informativi necessari al fine di evidenziare eventuali possibili interferenze tra future perforazioni esplorative profonde nel serbatoio geotermico e la risorsa idrica superficiale e sotterranea, ivi incluse le acque minerali e termali.

10. L'esecuzione di tutte le attività programmate deve avvenire con mezzi e modalità che non aggravino le condizioni di equilibrio dei versanti, con particolare riferimento alle aree a pericolosità geomorfologica. A tal proposito si ricordano le norme tecniche di cui al Titolo III del Regolamento Forestale Regionale 48R/2003, nonché le Norme di Piano del PAI del Bacino Ombrone e le Norme Tecniche degli strumenti urbanistici comunali.

11. Nel caso il proponente, nell'ambito di un eventuale e futuro procedimento di valutazione, preveda la perforazione di pozzi esplorativi profondi ed attività di coltivazione geotermica, si raccomanda di prendere in esame le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica previste dal PAI del Bacino Ombrone, gli eventuali effetti delle future attività sulle acque superficiali e sotterranee, gli eventuali effetti di subsidenza indotta.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

12.

a. Le attività di ricerca non devono ricadere neanche parzialmente all'interno delle aree naturali protette di cui alla L.394/1991 e di cui alla L.R.49/1995 né dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla L.R.56/2000;

b. le attività di ricerca previste non devono determinare incidenze negative significative sui SIR presenti nell'area vasta. Il proponente, nel programmare l'esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), e deve accertare l'assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali di cui alla L.R.60/1998;

c. tutti i rilievi geofisici sul territorio devono essere effettuati utilizzando la viabilità esistente senza operare ampliamenti della carreggiata o tagli della vegetazione se non espressamente autorizzati (salvo limitati interventi di potatura onde consentire l'avanzamento di mezzi ed attrezzature).

13. Nel caso di attività svolte nei periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e comunque nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, l'occupazione di strade forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l'innesco di fuochi.

Paesaggio e Beni culturali

14. Si ricorda che in caso di ritrovamenti archeologici, soggetti alla vigente normativa (art.90 del D.Lgs.42/2004, artt.822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché art.733 del Codice Penale) dovrà essere inoltrata immediata segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, al Sindaco ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e si dovrà provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si ricorda altresì che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di modifiche al progetto in realizzazione.

15. Per quanto riguarda le energizzazioni da realizzarsi all'interno dell'area di interesse archeologico, di cui alla lettera m dell'art.142 comma 1 del D.Lgs.42/2004: *“le necropoli etrusche e l'insediamento etrusco di Ghiaccio Forte e il sistema delle ville rustiche e l'insediamento coloniale di Heba di età romana a Nord dell'Albegna”*, ai fini dell'approvazione del Programma dei lavori, sulla base della progettazione definitiva, devono essere individuati cartograficamente nel dettaglio i siti di energizzazione. In tale ambito deve essere sentita la competente Soprintendenza Archeologica.

16. Non deve essere alterata la forma tradizionale del paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi ed alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti (laddove presenti) i segni dell'uomo come testimonianza di usi e attività svolti nel corso del tempo quali muretti, terrazzamenti, gradonamenti, regimazione delle acque, viabilità, sentieri, mulattiere.

Rumore e vibrazioni

17. Si ricorda l'obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, in tutte le fasi dei lavori. Si ricorda inoltre che l'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui all'art. 16, Allegato 4 del Regolamento 2R/2014, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori interessati.

18. Le indagini sismiche previste devono essere svolte a distanza di sicurezza da fabbricati e infrastrutture (ivi incluso sorgenti ed opere di captazione idrica), con particolare riferimento ai beni di interesse storico, storico-artistico o archeologico, in modo da evitare danneggiamenti. Tale distanza deve essere individuata in base a tipologia e intensità della prospezione prevista, alla tipologia di terreno da indagare ed alle caratteristiche del bene da tutelare. Devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui uno stesso recettore è esposto ad una serie sequenziale di energizzazioni, in particolare qualora sia necessario aumentare l'energia immessa mediante l'uso di più sorgenti energizzanti.

Rifiuti e bonifiche

19. In merito ai rifiuti prodotti, si ricorda che i medesimi devono essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006. Inoltre si ricorda che:

- il deposito temporaneo di rifiuti dovrà essere eseguito ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs.152/2006;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per impedire la contaminazione delle matrici ambientali in ogni fase di gestione dei rifiuti;
- eventuali materiali provenienti dalle attività di taglio e sfalcio della vegetazione, se non rientrano nelle ipotesi previste dall'art.185, comma 1, lettera f) del D.Lgs.152/2006, sono rifiuti secondo la definizione di cui all'art.183, comma 1, lettera a) del medesimo decreto. In tal caso dovranno essere destinati a recupero o smaltimento, secondo quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006.

20. Si ricorda che, al termine delle attività i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura, materiale o residuo di lavorazione.

21. Qualora in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque inquinate, si ricorda che devono essere attivate le procedure di bonifica e messa in sicurezza ai sensi degli artt.242 e/o 242bis del D.Lgs.152/2006.

In caso di evento potenzialmente inquinante durante le attività previste, si ricorda che devono essere attivate le procedure di cui all'art.242 del D.Lgs.152/2006 e che il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione agli Enti competenti ai sensi e con le modalità di cui all'art.304 comma 2 del medesimo decreto.

Salute e sicurezza pubbliche

22. Nell'ambito del Documento di Salute e Sicurezza, relativo alle indagini previste, oltre ad assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia:

- devono essere indicate specifiche misure di prevenzione per quanto riguarda le attività di ricerca da svolgersi in prossimità di aree a pericolosità idraulica, al fine di garantire la sicurezza delle squadre operative;
- relativamente ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche aeree e interrate, il proponente deve dettagliare le specifiche misure di precauzione da adottare;
- devono essere previste misure per la prevenzione dell'insacco e della propagazione di incendi.

23. Si ricorda che le attività devono essere svolte in maniera conforme, per gli aspetti edilizi, ai Regolamenti comunali edilizio-urbanistici ed alle istruzioni tecniche di cui alla D.G.R.7225/2002.

Aspetti infrastrutturali

24. Il proponente deve prevedere una programmazione del traffico degli automezzi impiegati per il periodo relativo alle attività di ricerca, finalizzata ad evitare interferenze e pericoli per la circolazione. È fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo.

(Soggetti competenti al controllo: Provincia di Grosseto e Comune di Scansano, in quanto Enti proprietari delle strade)

25. Con riferimento alla necessità della tutela delle condotte idriche interrate presenti, ai fini dell'approvazione del Programma dei lavori, il proponente deve concordare con l'Autorità Idrica Toscana e con Acquedotto del Fiora S.p.A. modalità di esecuzione della attività previste che garantiscano l'integrità di tali condotte, ad esempio tramite l'imposizione di una distanza di sicurezza o di specifiche modalità esecutive; deve inoltre essere previsto un programma di controlli da parte dell'Autorità Idrica e/o da parte del Gestore del Servizio Idrico. Infine, in tale sede, il proponente deve evidenziare nel dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le altre infrastrutture e gli altri sottoservizi eventualmente presenti, adottando i necessari accorgimenti di mitigazione sentiti anche i Soggetti gestori.

(Soggetto competente al controllo: Autorità Idrica Toscana)

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della L.R.10/2010, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto delle attività di ricerca geotermica da svolgersi all'interno del Permesso di Ricerca geotermico denominato "Pomonte", nel Comune di Scansano (GR), presentato da Terra Energy S.r.l., per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

- 2) di individuare, ai sensi dell'art.49 comma 5 della L.R.10/2010, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni l'Autorità mineraria, fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- 3) di stabilire in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto, la durata della validità del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;
- 4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 5) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e dai contributi dei Soggetti interessati;
- 6) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente decreto alla proponente Terra Energy S.r.l., ad Autorità Idrica Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scansano, nonché all'Autorità mineraria;
- 7) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni ed agli altri Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R.23/2007.

Il Dirigente
Ing. Aldo Ianniello

